

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3479 del 09/07/2018
Oggetto	Atto di adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta LATTERIA TULLIA Soc.Coop.Agr. - Rolo
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3616 del 06/07/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno nove LUGLIO 2018 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.8669/2018

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "**LATTERIA TULLIA Soc. Coop. Agr.**" - Rolo.

### LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della L.R. n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale sono esercitate mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015, che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia, e n.2230/2015, che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) n. Det-Amb-2017-3963 del 25/07/2017, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59, adottata da ARPAE per la Ditta "LATTERIA TULLIA Soc. Coop. Agr.", avente sede legale in comune di Rolo - Via Tullie n.10 - Provincia di Reggio Emilia, concernente l'attività di produzione di parmigiano reggiano svolta nello stabilimento ubicato in comune di Rolo - Via Tullie n.10 - Provincia di Reggio Emilia;

Vista la domanda di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale, presentata dalla Ditta "**LATTERIA TULLIA Soc. Coop. Agr.**" per lo stabilimento in comune di **Rolo - Via Tullie n.10** - Provincia di Reggio Emilia, acquisita al protocollo di ARPAE n.PGRE/2908 dell'08/03/2018, e successive integrazioni acquisite al prot.n. PGRE/6554 del 24/05/2018;

Considerato che gli interventi previsti riguardanti l'ampliamento dei locali produttivi, con aumento del numero dei camini di estrazione naturale del vapore dei doppiopondi caldaie, e relative ai sistemi/impianti di raccolta e trattamento dei reflui, comportano la modifica sostanziale dell'AUA ai sensi del D.P.R. n. 59/2013;

Preso atto che la suddetta domanda è presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- modifica dell'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/06;
- modifica autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- proseguimento senza modifiche della comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del D.P.R. n. 227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Visto il parere favorevole del Comune di Rolo relativo alla conformità urbanistica con atto prot.n.3095, acquisito in data 12/04/2018 al protocollo PGRE/4456;

Vista la relazione tecnica di ARPAE - Distretto Nord, Scandiano - Castelnovo Monti con atto n.prot.PGRE/7551 del 15/06/2018 relativa allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue ed alle emissioni in atmosfera;

Visto il parere favorevole del Consorzio di Bonifica "Terre dei Gonzaga in Destra Po", prot.n. 2238/2018, acquisito al protocollo di ARPAE n. PGRE/8153 del 26/06/2018, relativamente alla compatibilità idraulica dello scarico, che recapita al canale di competenza denominato "Derivatore Marani";

Visto il D.Lgs.183/2017, attuazione della direttiva 2015/2193/UE relativa alle limitazioni delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti medi di combustione;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del procedimento, di provvedere alla modifica della suddetta autorizzazione;

### DETERMINA

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 per l'impianto della Ditta "**LATTERIA TULLIA Soc. Coop. Agr.**" ubicato in comune di **Rolo - Via Tullie n.10** – Provincia di Reggio Emilia, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acqua	Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali, inclusivo delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/06
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE con DET-AMB-2017-3963 del 25/07/2017;

3) che le **condizioni** e **prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 - Scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali, inclusivo delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/06;**
- **Allegato 2 - Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06;**
- **Allegato 3 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a 15 anni dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive competente.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del D.P.R. 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente  
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia  
(Dott.ssa Valentina Beltrame)  
*firmato digitalmente*

## **Allegato 1 - Scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali, inclusivo delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs 152/06.**

- Il presente allegato si riferisce a un unico punto di scarico (indicato come S1) in corpo idrico superficiale, costituito dalle acque reflue industriali provenienti dal lavaggio delle attrezzature utilizzate per la lavorazione del latte e delle pavimentazioni dei locali, e dalle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici aziendali (docce e wc) e dall'edificio con ufficio e annessa abitazione.
- La proposta progettuale di modifica rispetto a quanto precedentemente autorizzato riguardano le acque di risulta dell'impianto di raffreddamento, che verranno convogliate, salvo eventuali riutilizzi (lavaggio dei locali caseificio) previa stoccaggio in cisterne, all'impianto di depurazione unitamente alle acque di processo e dei servizi igienici. Inoltre verrà soppressa la linea acque di condensa in quanto sostituita dalla linea acque di raffreddamento e verrà modificata la linea reflui domestici.
- Le acque reflue domestiche sono raccolte da una apposita rete fognaria e collegate alla rete aziendale delle acque reflue industriali.
- Le acque reflue industriali, frammiste alle acque reflue domestiche, sono convogliate a un impianto di depurazione biologico a fanghi attivi ed ossidazione totale, costituito da una vasca di equalizzazione-sollevamento, decantazione, vasche di ossidazione e vasca di sedimentazione finale.
- In adiacenza all'impianto di depurazione sono presenti vasche di trattamento liquame suinicolo, anch'esse dotate di un pretrattamento e di areazione, riconducibili ad altra ragione sociale.
- Relativamente al riuso/riciclo delle acque di raffreddamento si evidenzia che le specifiche e gli elaborati a corredo della richiesta di autorizzazione riguardanti la produzione e riutilizzo delle acque di raffreddamento prevedono il riutilizzo delle stesse in misura pari a 1500 m<sup>3</sup>/anno .
- Le acque reflue (scarico S1), dopo il trattamento e pozzetto d'ispezione a valle impianto, confluiscono in un canale di scolo denominato Cavo Morani, appartenente al bacino idrografico del Fiume Secchia.
- Presso il sito ove insiste la latteria è insediato un allevamento suinicolo che ha altra denominazione sociale; in particolare, per quanto riguarda la gestione delle aree cortilive e delle reti fognarie di acque bianche, la Ditta individua in planimetria due punti di confluenza in acque superficiali, denominati n.18.

### **Prescrizioni**

1. Le caratteristiche dello scarico, dopo il trattamento con impianto di depurazione, devono rispettare i limiti previsti dalla Tabella 3, Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006.
2. I limiti di accettabilità stabiliti non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.
3. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
4. Il punto di controllo e prelievo, posto a valle dell'impianto di depurazione, prima dell'immissione dello scarico in acque superficiali, deve essere predisposto e attrezzato al fine di garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza nel rispetto delle metodologie IRSA, e indicato in modo visibile.
5. Le reti fognarie acque bianche (pluviali) e acque nere devono essere completamente separate. Pertanto devono essere adottate particolari cautele sulle caditoie poste in prossimità di zone sporche (deposito granaglie e passaggio animali), ed in particolare devono essere costantemente tenute in ordine le grondaie e le relative immissioni nella fognatura aziendale.

6. Le zone di raccolta rifiuti e/o stoccaggio di sostanze inquinanti devono essere pavimentate e coperte. Tali zone devono essere dotate di idonei sistemi di contenimento e/o adatti accorgimenti al fine di evitare ogni tipo di versamento, anche occasionale, di sostanze inquinanti in acque superficiali.
7. Devono essere gestite correttamente le aree esterne, al fine di non alterare la qualità delle acque meteoriche, e a questo proposito la Latteria ha individuato due punti di confluenza delle fognature acque bianche aziendali in acque superficiali, denominati n.18, di propria competenza.
8. Devono essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo all'impianto di depurazione, dal proprietario o da ditta specializzata. A tal proposito si deve conservare e tenere a disposizione degli organi di controllo la documentazione relativa. In particolare, deve essere mantenuto il buon funzionamento dei quadri di controllo, dei sistemi di allarme al fine di evitare eventuali avarie del depuratore (segnalatore acustico \ visivo di guasto) e degli apparecchi di emergenza che assicurino la funzionalità dell'impianto (soffiante di riserva).
9. La Ditta deve provvedere a una corretta gestione della salamoia e dei residui di rigenerazione da essa derivanti.
10. I fanghi prodotti dai processi depurativi devono essere conferiti a ditta autorizzata al loro trattamento e/o smaltimento ai sensi del D.Lgs. 152/06, o potranno essere utilizzati ai sensi del D.Lgs. 99/92 e delle normative regionali vigenti.
11. Siano effettuati direttamente dalla proprietà o da ditta specializzata almeno 4 autocontrolli/anno per la verifica del rispetto dei limiti tabellari (Tabella 3 - Allegato 5 - D.Lgs. 152/06), di cui almeno uno riferito a un campione medio-composito prelevato nell'arco di almeno tre ore che dovrà evidenziare la conformità ai seguenti parametri analitici caratteristici dello scarico: pH, Solidi sospesi totali, BOD<sub>5</sub>, COD, Cloruri, Azoto ammoniacale, Fosforo totale, Grassi e olii animali/vegetali.
12. I certificati analitici devono essere conservati per essere a disposizione degli agenti accertatori.
13. Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o dell'impianto di depurazione, dovrà essere immediatamente interrotto lo scarico dei reflui in acque superficiali per il tempo necessario a ripristinarne la corretta funzionalità; inoltre, dovrà essere data immediata comunicazione ad ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni e Servizio Territoriale territorialmente competente, indicando i tempi per il ripristino.
14. Il pozzetto fornito di chiavica posto nell'area cortiliva della Ditta a monte del punto in cui il cavo Morani esce dal tratto tombato, indicato precedentemente come "pozzetto di ispezione e sicurezza sul cavo Morani" deve essere mantenuto in ordine e ispezionabile.
15. Deve essere garantito il deflusso delle acque nel corpo idrico ricettore al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.
16. Il contatore di prelievo acque di pozzo deve essere mantenuto in perfetta efficienza.
17. La Ditta deve tenere in efficienza il sistema informatico di recupero delle acque di raffreddamento e/o presso i serbatoi di stoccaggio al fine di prevenire l'esubero e la tracimazione delle stesse (es. sistema di allarme acustico visivo).
18. La Ditta deve adottare gli opportuni accorgimenti o migliori tecnologie al fine di mantenere i propri consumi idrici nel tempo.

**Allegato 2 - Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.**

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta "**LATTERIA TULLIA Soc. Coop. Agr.**" è autorizzata ad attivare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di **produzione di parmigiano reggiano** negli impianti ubicati in Comune di **Rolo - Via Tullie n.10** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

**EMISSIONE N.9 - 10 - CAMINO AD ESTRAZIONE NATURALE VAPORE DOPPIFONDI CALDAIE**

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro 15 giorni dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni **(3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata)** tramite PEC ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs n.152 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **11 Settembre 2018** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **18 Settembre 2018**.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, **è prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	GENERATORE DI VAPORE A GASOLIO DA 2,3 MW	2000	Oltre il colmo del tetto	4	Materiale particolare Ossidi di Azoto Ossidi di Zolfo	< 50 < 500 < 100	(*)
E2	GENERATORE DI VAPORE A GASOLIO DA 2,187 MW	2450	Oltre il colmo del tetto	4	Materiale particolare Ossidi di Azoto Ossidi di Zolfo	< 50 < 500 < 100	(*)
E3	CALDAIA CONDIZIONAMENTO A GASOLIO DA 0,641 MW	1000	Oltre il colmo del tetto	Discontinua	Materiale particolare Ossidi di Azoto Ossidi di Zolfo	< 50 < 500 < 100	(*)(**)
E4	CALDAIA CONDIZIONAMENTO A GASOLIO DA 0,383 MW	600	Oltre il colmo del tetto	Discontinua	Materiale particolare Ossidi di Azoto Ossidi di Zolfo	< 50 < 500 < 100	(*)(**)
E5÷E8	CAMINO AD ESTRAZIONE NATURALE VAPORE DOPPIFONDI CALDAIE	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					
E9-E10	CAMINO AD ESTRAZIONE NATURALE VAPORE DOPPIFONDI CALDAIE	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					
(*) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.Il valore di emissione degli ossidi di zolfo si intende rispettato se si utilizza combustibile con un contenuto di zolfo uguale o inferiore allo 0,1%.							
(**) Per tale emissione, visto il suo funzionamento discontinuo, l'Azienda é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli periodici.							

- 1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particolare, degli ossidi di azoto e degli ossidi di zolfo devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente.
- 2) La Ditta è tenuta ad utilizzare nei generatori di vapore (E1-E2) e nelle caldaie per condizionamento (E3-E4) gasolio con un contenuto di zolfo non superiore allo 0,1 % in massa;
- 3) Per gli impianti di combustione generanti le emissioni **E1-E2**, che si configurano quali impianti di combustione medi, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs.183/17 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE, pertanto dovrà essere presentata apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dal comma 6 dell'art.273-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 4) Entro **30 giorni** dal rilascio dell'A.U.A. il gestore dovrà provvedere a fornire ad ARPAE tutti gli elementi per la registrazione dei medi impianti di combustione previsti dalla parte IV-bis dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs.152/06 e s.m.i..



- 5) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale per l'emissione n.1 - 2;
- 6) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.
- 7) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con prot.PGRE/2908 dell'08/03/2018, e successive integrazioni acquisite al prot.n.PGRE/6554 del 24/05/2018;
- 8) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.
- 9) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.
- 10) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.
- 11) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;
2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:
  - a) dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
  - b) dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
  - c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta è tenuta ad effettuare il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

### **Allegato 3 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

Trattasi di proseguimento di attività senza modifiche, in quanto l'intervento prevede l'ampliamento dei locali produttivi, con aumento del numero dei camini di estrazione naturale del vapore dei doppi fondi caldaie, e relative ai sistemi/impianti di raccolta e trattamento dei reflui. Pertanto, fermo restando quanto riportato nella precedente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta e firmata dal tecnico competente in acustica ambientale, da cui risulta che l'attività produttiva non prevede la presenza di sorgenti sonore significative ed è acusticamente compatibile con quanto fissato dal Piano di Zonizzazione per il territorio in cui è insediata, la stessa è tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**